

**Regolamento sulle procedure di affidamento dei contratti
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. L'Autorità, ai fini del proprio funzionamento e dello svolgimento dei compiti istituzionali, procede all'acquisizione di servizi e forniture e alla realizzazione dei lavori in ottemperanza alle disposizioni del *Codice* e della normativa di riferimento.
2. Il presente Regolamento disciplina le procedure interne finalizzate alla programmazione dei fabbisogni, all'acquisizione di servizi e forniture e alla realizzazione di lavori, alla stipula ed esecuzione dei contratti da parte dell'Autorità, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1.
3. Il presente Regolamento non si applica:
 - a) alla locazione e all'acquisto di immobili;
 - b) agli accordi di cui agli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - c) alle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 7, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - a) «Direttive», le direttive UE del 2014, nn. 23, 24, 25;
 - b) «*Codice*», il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - c) «Autorità», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
 - d) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorità;
 - e) «ANAC», l'Autorità nazionale anticorruzione;



- f) «unità organizzativa competente in materia di contratti», l'ufficio dell'Autorità competente in merito ai procedimenti sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- g) «unità organizzativa competente in materia di bilancio», l'ufficio dell'Autorità competente in merito alla gestione degli adempimenti contabili;
- h) «responsabile», il dirigente di primo livello della struttura competente;
- i) «CONSIP», la Concessionaria di servizi informativi pubblici, che opera quale Centrale di acquisti della pubblica amministrazione;
- j) «RUP», il Responsabile unico del progetto;
- k) «soglie di rilevanza europea», soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, lettera a) e lettera c) del *Codice*, rispettivamente, per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni e per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali.

Articolo 3

(Norme generali sull'attività contrattuale)

1. L'attività contrattuale dell'Autorità si svolge, nel rispetto delle Direttive, ai sensi del *Codice* e delle relative disposizioni attuative, nonché delle ulteriori norme di settore. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Autorità può stipulare contratti e convenzioni a eccezione di quelli di natura aleatoria, o aventi ad oggetto operazioni di carattere speculativo.

2. Nell'affidamento e nell'esecuzione di lavori, servizi e forniture, l'Autorità opera nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II, del *Codice*. L'Autorità osserva le disposizioni relative alle clausole sociali di cui all'articolo 57 del *Codice*.

3. Ai fini delle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione, l'Autorità opera nel rispetto del Libro IV, Parti I e II, del *Codice*.

4. Alle alienazioni di beni e agli altri contratti attivi si provvede secondo le norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi di cui al comma 2.

5. Nell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, l'Autorità verifica preliminarmente la sussistenza dell'obbligo di legge di procedere tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di CONSIP. L'Autorità può ricorrere, nelle categorie merceologiche non obbligatorie, alle convenzioni o agli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP, ovvero utilizzarne i parametri qualità-prezzo come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

6. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto delle previsioni di cui al Libro II, Parte I, del *Codice* e delle sue disposizioni attuative, assicurando il principio di rotazione nelle modalità e nei termini previsti dall'articolo 49 del *Codice*.

Articolo 4

(Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti)

1. L'Autorità assicura il ricorso alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti secondo le norme di cui al Libro I, Parte II, del *Codice* e garantisce la trasparenza della procedura e l'accessibilità degli atti attraverso l'utilizzo di supporti e modalità digitali.

2. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 25 del *Codice*, l'Autorità utilizza le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26 del *Codice*.

3. L'Autorità trasmette alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25 del *Codice*, tutte le informazioni individuate con provvedimento adottato da ANAC ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del *Codice*.

4. L'Autorità garantisce l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale, nei tempi indicati da ANAC con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del *Codice*, attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla Piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto delle relative regole tecniche.

Articolo 5

(L'Autorità come stazione appaltante qualificata)

1. L'Autorità, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, ai sensi dell'articolo 62 del *Codice*, può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore ad euro 500.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

2. L'Autorità, al fine di espletare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, dota l'unità organizzativa competente in materia di contratti delle risorse necessarie a garantire la propria qualificazione in qualità di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del *Codice* e delle relative disposizioni attuative.

3. L'unità organizzativa competente in materia di contratti adotta le determinazioni necessarie al conseguimento della qualificazione da parte di ANAC nel rispetto delle procedure da questa fissate.

Articolo 6 ***(Conflitto di interesse, incompatibilità)***

1. L'Autorità garantisce il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 16 del *Codice* in materia di conflitto di interessi.

2. L'Autorità rende noto agli operatori economici partecipanti alle procedure di gara il codice etico e di comportamento dei dipendenti dell'Autorità. L'Autorità, nello svolgimento delle procedure di affidamento, assicura il rispetto delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

3. Nella nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici si osservano le norme relative alle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 93, comma 5, del *Codice*.

4. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, al quale si applicano le cause di incompatibilità richiamate all'articolo 93, comma 7, del *Codice*.

Articolo 7 ***(Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza)***

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge, con riferimento alle attività negoziali dell'Autorità, i compiti e le funzioni previste dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, nonché dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dall'Autorità.

Articolo 8 ***(Responsabile unico del progetto)***

1. Il RUP svolge le attività relative alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione così come stabilito dal *Codice*. Il responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di contratti nomina, con propria determina, il RUP di ciascuna procedura soggetta al *Codice*.

2. Ferme restando l'unicità del RUP e le sue funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento, quando la richiesta di acquisto proviene da un'unità organizzativa diversa da quella competente in materia di contratti, il responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è il responsabile dell'unità organizzativa richiedente l'acquisto oppure il dipendente di tale unità organizzativa da questi eventualmente delegato.

3. L'incarico di cui al comma 1 è affidato a un dipendente, preferibilmente in servizio nell'unità organizzativa competente in materia di contratti, in possesso dei requisiti previsti dal *Codice* e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti a lui affidati.

4. Per gli appalti di lavori, di servizi o di forniture di particolare complessità tecnica, con le stesse modalità di cui al comma 1 può essere istituita una struttura di supporto al RUP.

Articolo 9 ***(Definizione dei fabbisogni e programmazione degli acquisti)***

1. Il responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di contratti, d'intesa con il responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di bilancio, verificate le necessità degli uffici dell'Autorità e sentiti i RUP e i direttori dell'esecuzione del contratto o dei lavori, predispone:

- a) il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e, ove previsti, il programma triennale dei lavori, nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali;
- b) l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità, specificando, per ogni opera, i mezzi finanziari previsti nel piano di programmazione finanziaria pluriennale dell'Autorità.

2. Il programma triennale di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali, di cui al comma 1, contengono l'elenco degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore ad euro 140.000,00.

3. Il programma triennale dei lavori e i relativi aggiornamenti annuali, di cui al comma 1, contengono l'elenco dei lavori il cui valore stimato sia pari o superiore ad euro 150.000,00. I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del *Codice* sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione, da parte del responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di contratti, del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione, da parte del responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di contratti, del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria sono comunque inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali.

4. Il responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di contratti sottopone in tempo utile al Consiglio, per presa d'atto, l'elenco delle acquisizioni di beni e servizi di importo stimato superiore ad un milione di euro che si prevede di inserire nel programma triennale, al fine di consentirne la comunicazione, entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai sensi degli articoli 6, comma 12, e 7, comma 5, dell'allegato I.5 al *Codice*.

5. I programmi triennali degli acquisti di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale. L'approvazione dei programmi triennali da parte del Consiglio ha natura autorizzatoria e costituisce delega al responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di contratti per l'adozione di tutti gli atti conseguenti finalizzati alla realizzazione degli acquisti approvati. Il responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di contratti è delegato, altresì, ad effettuare le eventuali proroghe dei contratti in corso di esecuzione, già previste come opzioni negli atti di gara o rese necessarie nelle more della conclusione della procedura di affidamento del nuovo contratto, ai sensi e nei limiti dell'articolo 120 del *Codice*. In caso di opzioni di proroghe contenute negli atti di gara, il direttore dell'esecuzione del contratto comunica l'intenzione di avvalersi o meno dell'opzione al responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di contratti, in tempo utile a consentire a quest'ultimo di porre in essere gli atti necessari per l'avvio di un'eventuale nuova procedura di gara.

6. Le variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni oggetto dei contratti in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 120 del *Codice* sono proposte dal RUP sentito il direttore dell'esecuzione del contratto o il direttore dei lavori. Le diminuzioni e gli incrementi per importi fino alle soglie indicate ai commi 2 e 3 sono disposti con determina del responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di contratti; gli incrementi di importo superiore sono disposti con delibera del Consiglio.

7. La verifica della disponibilità finanziaria per le variazioni in aumento di cui al comma 6 compete all'unità organizzativa presso cui opera il direttore dell'esecuzione del contratto o dei lavori.

8. Le modalità di redazione, di aggiornamento e di modifica di ciascun programma triennale, elenco annuale ed aggiornamento annuale, così come il rispettivo contenuto ed ordine di priorità, sono disciplinati dall'articolo 37, commi 6 e 7, del *Codice* e dalle disposizioni ivi richiamate.

9. I programmi triennali e i relativi aggiornamenti annuali, approvati dal Consiglio, sono pubblicati sul sito *web* dell'Autorità e nella banca dati nazionale dei contratti. La formazione del bilancio di previsione annuale e triennale dell'Autorità tiene conto dei programmi degli acquisti già approvati.

10. È possibile procedere all'acquisto di servizi e forniture e all'affidamento di lavori per importi pari o superiori a quelli indicati ai commi 2 e 3 e non previsti nei rispettivi programmi triennali ed aggiornamenti annuali in caso di necessità dovuta a causa di forza maggiore ovvero a circostanze sopravvenute, non prevedibili, previa verifica della disponibilità finanziaria della spesa ed approvazione da parte del Consiglio con la delibera recante puntuale indicazione delle motivazioni che hanno reso necessario l'acquisto.

11. Il responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di contratti adotta in autonomia, senza sottoporli all'approvazione del Consiglio, tutti gli atti finalizzati alla realizzazione degli acquisti di importo stimato inferiore a quelli indicati ai commi 2 e 3, ivi compresi la nomina del RUP e l'adozione delle eventuali proroghe dei contratti ai sensi e nei limiti dell'articolo 120 del *Codice*. Con cadenza quadrimestrale il responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di contratti riferisce al Segretario generale in ordine a tali acquisti.

12. Con cadenza semestrale, il responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di contratti riferisce al Consiglio in ordine all'andamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3, autorizzate ai sensi del comma 5.

Articolo 10

(Redazione dei capitolati tecnico-prestazionali e progettazione dei servizi)

1. Le unità organizzative che richiedono l'acquisto di servizi o forniture elaborano in dettaglio il relativo progetto, formalizzandolo in un capitolato speciale descrittivo e prestazionale, denominato capitolato tecnico. Qualora l'acquisto riguardi, anche solo in parte, i sistemi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), nella elaborazione del capitolato tecnico è necessario il coinvolgimento dell'unità organizzativa competente in materia di digitalizzazione, che deve comunicare il proprio avviso in ordine all'acquisto proposto, con riguardo alla compatibilità dello stesso con la sicurezza e l'integrità dei sistemi e degli apparati utilizzati dall'Autorità ed all'assenza di ulteriori ragioni ostative.

2. Per gli appalti di servizi o forniture non complessi, il capitolato tecnico riporta le specifiche tecniche ai sensi dell'allegato II.5 al *Codice*; in particolare, descrive tutte le caratteristiche della prestazione o dei beni richiesti, indica le modalità realizzative delle stesse e i requisiti ritenuti necessari per la corretta esecuzione della prestazione, nonché i livelli minimi di servizio e le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni ai sensi dell'articolo 126 del *Codice*.

3. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture complessi il capitolato tecnico consiste in un progetto redatto ai sensi dell'articolo 41, comma 12, del *Codice* e dell'allegato I.7 ivi richiamato.

4. In caso di servizi o forniture, oltre a quanto previsto ai commi precedenti, l'unità organizzativa richiedente l'acquisto predispone una nota scritta al responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di contratti, nella quale sono indicati: l'interesse pubblico da soddisfare mediante l'acquisto; i motivi che lo rendono necessario o, comunque, opportuno; l'oggetto e le caratteristiche del contratto e dei relativi servizi connessi, se presenti; la stima dell'importo massimo previsto per l'appalto e per i servizi connessi; la durata del contratto; se il servizio o la fornitura siano reperibili tramite strumenti CONSIP; i requisiti tecnico-professionali minimi che devono avere gli operatori economici; il dipendente da nominare direttore dell'esecuzione del contratto; la verifica della disponibilità di bilancio, conclusa con esito positivo; ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile o di interesse.

5. Nella predisposizione degli atti di cui ai commi precedenti si tiene conto dei criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57, comma 2, del *Codice*.

Articolo 11

(Formazione della volontà a contrarre)

1. L'affidamento dei contratti dell'Autorità è preceduto dalla determina a contrarre del responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di contratti. Tale determina indica gli elementi essenziali del contratto (fra i quali, l'oggetto della prestazione, la durata del contratto e l'importo economico posto a base d'asta), i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e contiene il riferimento ai capitoli di bilancio interessati dall'acquisto e all'attestazione di copertura finanziaria resa dall'unità organizzativa competente in materia di bilancio. Restano fermi gli ulteriori elementi richiesti dalla normativa di settore.

2. Le procedure di selezione sono concluse nei termini indicati nell'allegato I.3 al *Codice*. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del *Codice*.

3. Il responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di contratti compie direttamente tutti gli atti di spesa.

4. In caso di affidamento diretto, la determina a contrarre individua l'oggetto, l'importo, l'eventuale durata e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, alla condizione della verifica dei requisiti di ordine generale e, in quanto necessari, a quelli di ordine speciale inerenti all'idoneità professionale, alla capacità economico-finanziaria e alle capacità tecnico-professionali. Anche in tal caso, la determina a contrarre contiene il riferimento ai capitoli di bilancio interessati dall'acquisto e all'attestazione di copertura finanziaria resa dall'unità organizzativa competente in materia di bilancio.

5. Le procedure per l'affidamento di concessioni sono disposte sempre dal responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di contratti.

Articolo 12

(Elaborazione della documentazione di gara)

1. I documenti che disciplinano la procedura di selezione del contraente e quelli relativi al rapporto contrattuale sono predisposti dall'unità organizzativa competente in materia di contratti, d'intesa con gli uffici dell'Autorità richiedenti l'acquisto. La predisposizione avviene una volta ricevuti il capitolato tecnico di cui all'articolo 10 e la conferma della disponibilità economica necessaria per l'acquisto da parte del responsabile dell'unità organizzativa richiedente l'acquisto.

2. L'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture avviene nel rispetto degli atti di programmazione di cui all'articolo 9.

Articolo 13

(Commissione giudicatrice)

1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di contratti, sentito il responsabile dell'unità organizzativa richiedente l'acquisto, nomina con determina, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, una commissione giudicatrice che, ove richiesto dal RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

2. La commissione giudicatrice è composta da dipendenti dell'Autorità, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione

giudicatrice può far parte il RUP, ai sensi degli articoli 51 e 93 del *Codice*. In mancanza di adeguate professionalità in organico, il responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di contratti può scegliere il presidente e i singoli componenti della commissione anche tra dipendenti di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

3. Nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito *web* dell'Autorità sono pubblicati la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del *Codice*.

4. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto dal personale dell'Autorità nominato con determina del responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di contratti.

Articolo 14 **(Aggiudicazione)**

1. Gli appalti sono aggiudicati, sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 108 a 110 del *Codice*, agli operatori economici in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 106 del *Codice*.

2. Il RUP trasmette al responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di contratti la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala, all'esito della valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice, ove nominata.

3. Il responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di contratti, verificato il regolare svolgimento della procedura di affidamento ed il possesso dei requisiti richiesti in capo al miglior offerente, dispone con determina l'aggiudicazione, dandone comunicazione anche agli altri candidati concorrenti a norma dell'articolo 90 del *Codice*.

4. La determina di aggiudicazione contiene la sintesi della procedura di affidamento con la relativa graduatoria e indica gli elementi essenziali del contratto, fra i quali, l'operatore economico selezionato, l'oggetto della prestazione, l'eventuale durata del contratto e l'importo economico di aggiudicazione. Restano fermi gli ulteriori elementi richiesti dalla normativa di settore.

Articolo 15 **(Stipulazione del contratto)**

1. Nel rispetto dei termini del *Codice*, una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato dal responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di contratti. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con le forme previste dall'articolo 18 del *Codice*.

2. Ove necessario l'incarico di Ufficiale rogante è conferito con determina del Segretario generale preferibilmente a un funzionario con competenza almeno triennale nella materia contrattuale. Il numero degli incaricati non può essere superiore a due, di cui un titolare e un sostituto.

3. Gli atti di aggiudicazione, unitamente a quelli contrattuali e a ogni altro atto ritenuto necessario, vengono trasmessi dal responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di contratti all'unità organizzativa competente in materia di bilancio che provvede alla registrazione dell'impegno di spesa sulla base del contratto stipulato.

Articolo 16 **(Esecuzione del contratto)**

1. Ove nominato, il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto è responsabile della verifica della corretta esecuzione dell'appalto e cura gli adempimenti previsti dall'articolo 114 del *Codice*. Il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto è nominato dal responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di contratti con propria determina, sentito il responsabile dell'unità organizzativa richiedente l'acquisto, ove presente.

2. Il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo del contratto ai sensi dell'articolo 115 del *Codice* ed effettua il collaudo per i lavori o la verifica di conformità per i servizi e per le forniture di beni ai sensi dell'articolo 116 del *Codice*.

3. Il pagamento delle anticipazioni e del saldo del corrispettivo avviene nei termini e nei modi di cui all'articolo 125 del *Codice*.

4. L'esecuzione del contratto è disciplinata dalle pertinenti disposizioni del *Codice*, nonché dal Codice civile.

5. Per l'esecuzione dei contratti di particolare complessità il responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di contratti può nominare con determina, su indicazione del

direttore dell'esecuzione o dei lavori e sentito il RUP, uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per coadiuvare il direttore dell'esecuzione o dei lavori.

Articolo 17

(Obblighi di pubblicità e trasparenza)

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza l'Autorità pubblica i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici ai sensi degli articoli 20 e 28 del *Codice*.

2. L'Autorità trasmette tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma digitale di cui all'articolo 25 del *Codice*, le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 del *Codice* ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139 del *Codice*.

3. L'Autorità garantisce il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. L'Autorità assicura la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l'accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rende le piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all'articolo 35 del *Codice*.

5. L'Autorità opera nel rispetto delle norme procedurali e processuali in tema di accesso di cui agli articoli 35 e 36 del *Codice*.